

FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A.

a capitale interamente pubblico, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo analogo da parte degli Enti Pubblici Locali Comuni di Porcia, Brugnera, Chions e Maniago - soggetta alla direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti c. c. da parte del Comune di Porcia - sede legale via Gabelli n. 4 Porcia (PN), iscritta nel Registro delle Imprese di Pordenone - C.F. e n. 91026500933, iscritta al R.E.A. di PORDENONE al n.43069, capitale sociale € 400.000,00 interamente versato - P.IVA 01334360938

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2015 il 20 marzo alle ore 9,30, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea dei soci della società "**FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.a.**" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. nomina dell'organo amministrativo ai sensi del terzo comma dell'art. 19 dello statuto sociale;
2. determinazione del compenso all'organo amministrativo;

Le amministratrici dott.sse Carla Pignat e Vania Gobat constatano che:

- sono presenti i soci: Comune di Porcia in persona del Sindaco sig. Gaiarin Giuseppe e Comune di Chions in persona del Sindaco sig.ra Della Rosa Federica che rappresentano l'83,32% del capitale sociale;
- sono presenti i consiglieri di amministrazione in carica, nelle persone di se medesime;
- sono presenti i sindaci: Bianchet dott. Marco (Presidente) e Sessolo dott. Michele, assente Mainardis dott. Stefano;
- è presente il direttore generale dott. Marcon Domenico;
- in data 20 febbraio 2015 l'assemblea in prima convocazione è risultata deserta;
- l'assemblea è stata convocata con lettere raccomandate AR inviate ai sensi dell'art. 14 comma secondo dello statuto sociale il 19 gennaio 2015 prot. n. 9.

Le amministratrici chiedono che alla riunione sia presente il dott. Luigi Paggiaro, commercialista della società.

Ottenuto l'assenso di tutti i presenti chiama il dott. Paggiaro.

Svolge le funzioni di segretario, su unanime designazione dei presenti, il dott. Luigi Paggiaro.

Le amministratrici, sul **primo punto all'ordine del giorno**, ricordano che con lettera del 14 novembre 2014, ricevuta in pari data e protocollata al n. 119/2014, il dott. Tommasi Luigi Gabriele ha rinunciato alla carica di Presidente e di Amministratore della società per motivi personali.

Ai sensi dell'art. 2385 codice civile la rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione. Ai sensi del terzo comma dell'art. 19 dello statuto sociale qualora, per dimissioni, nel corso dell'esercizio venga a mancare uno degli amministratori, gli altri amministratori si intendono dimissionari. Gli stessi rimangono in carica con pienezza di poteri, ma devono convocare senza indugio l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Il rinnovo dell'organo amministrativo non avviene alla scadenza naturale ma per effetto della clausola "*simul stabunt simul cadent*" prevista dallo statuto sociale.

Lo statuto sociale prevede all'art. 19 che la società è amministrata da un **amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o tre membri**.

Le amministratrici ritengono opportuno, prima di iniziare la discussione, ricordare che l'art. 2449 del codice civile (società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici) prevede che lo statuto può conferire ai soci la facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Nello statuto vigente tale facoltà non è stata prevista e non risulta, altresì, siano stati raggiunti accordi o patti parasociali su tale circostanza; ciò comporta che, i **soci di minoranza non hanno diritto a nominare amministratori**.

Le amministratrici, stante la complessa normativa sulla inconferibilità, sulla incompatibilità e sui vincoli agli incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico, espongono quanto segue:

- a. l'art. 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120 ed il successivo regolamento D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 disciplinano la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'art. 2449 del codice civile dalle pubbliche amministrazioni. In particolare le società devono prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il **genere** meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con P.E.C. del 26.02.2015 ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato all'adozione del provvedimento formale di **diffida** di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012, n. 251, avendo verificato in data 25.02.2015 sul sistema Telemaco, registro informatico delle imprese, la violazione della parità d'accesso all'organo di amministrazione. Il termine per ripristinare l'equilibrio tra i generi, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012, n. 251, è di sessanta giorni.

- b. L'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che non può essere nominato amministratore di società a parziale o totale capitale pubblico chi, avendo ricoperto **nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre anni consecutivi**.
- c. L'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 19 e seguenti detta regole specifiche di incompatibilità per gli amministratori di società controllate da enti locali. In particolare viene escluso chi abbia svolto **incarichi nell'ente locale o in società controllanti da meno di un triennio. Il divieto opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado**.
- d. Il D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 detta disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. In particolare per quanto attiene le società in controllo pubblico viene stabilita la **inconferibilità**:

- I. **in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (art. 3);**
- II. **ai componenti di organo politico di livello regionale e locale (art. 7)** con limitazioni temporali di due anni o un anno dalla cessazione dell'incarico.

I capi V e VI regolano le **incompatibilità**:

- III. **con lo svolgimento in proprio di una attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico (art. 9);**
- IV. **con incarichi nelle pubbliche amministrazioni, dirigenziali interni ed esterni e componenti di organi di indirizzo politico statali, regionali e locali (art. 11, 12 e 13).**

L'art. 20 prevede che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una **dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità** e successivamente annualmente **dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità**. Tali dichiarazioni devono essere pubblicate sul sito del Comune di Porcia.

- e. L'art. 5 del D.L. 6 giugno 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, (così modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114) prevede il **divieto di incarichi a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza salvo a titolo gratuito e per una durata non superiore ad un anno.**
- f. L'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che **la nomina di dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione sia discrezionale e non più obbligatoria.**

Si apre la discussione, terminata la quale, l'assemblea all'unanimità

delibera

- 1) di stabilire ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale che a comporre l'organo amministrativo sia un **amministratore unico** che durerà in carica per un anno fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015;
- 2) di nominare **amministratore unico** la dott.ssa Pignat Carla nata a Pordenone il 07.08.1972, residente a Porcia in via Rustighel n. 8/A, codice fiscale PGNCRL72M47G888E, con i poteri previsti dallo statuto sociale;
- 3) di dare mandato alla dott.ssa Pignat Carla di provvedere, dopo aver iscritto la propria nomina nel Registro delle Imprese, di comunicarla al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottemperare al provvedimento formale di **diffida** di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012, n. 251, entro il termine (26 aprile 2015) di sessanta giorni dal 25 febbraio 2015.

La dott.ssa Pignat Carla, presente, accetta l'incarico e dichiara di non essere in una delle situazioni di inconfiribilità, di incompatibilità e di vincoli agli incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico previste dalla normativa citata in premessa.

Le amministratrici, sul **secondo punto all'ordine del giorno**, ritengono opportuno, prima di iniziare la discussione, ricordare le norme che regolano l'entità dei compensi per l'organo amministrativo, in particolare:

- a. L'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che **il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, attribuito al presidente ed agli altri componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70% e per i componenti al 60% delle indennità spettanti al sindaco**. Il successivo comma 726 prevede, in caso di pluralità di enti pubblici a detenere partecipazioni, di prendere quale **base del calcolo il compenso del sindaco del comune che ha la maggior quota di partecipazione** (Porcia).

b. L'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che il **costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori comprese le remunerazioni di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. Nel caso di dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla stessa amministrazione.**

Le amministratrici precisano che il costo relativo al consiglio di amministrazione risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2013 è pari ad Euro 24.459,18 di cui Euro 20.000,00 importo relativo al compenso deliberato dall'assemblea del 16 maggio 2012, Euro 2.622,12 importo relativo ai contributi della gestione separata INPS a carico dell'azienda ed Euro 1.837,06 per rimborsi delle spese documentate.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente punto b. (riduzione del 20%), **l'importo massimo attribuibile quale compenso all'organo amministrativo è pari a Euro 18.097,70**, (80% di Euro 22.622,12) con la precisazione che in tale importo va ricompreso il costo dei contributi a carico dell'azienda e ulteriori maggiori/minori costi a seguito di modifiche normative in materia fiscale/contributiva e/o dovute alla situazione professionale dei designati all'incarico, oltre a tutti i fringe benefit, compreso il premio per la copertura assicurativa di responsabilità civile ed amministrativa; **oltre il rimborso delle spese documentate che non potrà essere superiore ad Euro 1.469,64** (80% di Euro 1.837,06). Tali importi vanno comunque confrontati con il compenso ridotto del 30% del sindaco di Porcia per quanto indicato al punto a.

Si apre la discussione, terminata la quale, l'assemblea all'unanimità

delibera

di attribuire all'amministratore unico un **compenso annuo** (da versare in rate mensili) comprensivo di tutti i fringe benefit, compreso il premio per la copertura assicurativa di responsabilità civile ed amministrativa, i costi aziendali relativi, anche per lo svolgimento di particolari incarichi, di **Euro 18.097,70 (diciottomilanovantasette virgola settanta)**, oltre al

rimborso delle spese documentate che non potrà risultare superiore ad **Euro 1.469,64 (millequattrocentosessantanove virgola sessantaquattro)**.

Non essendovi null'altro da discutere e ravvisato che nessuno dei presenti solleva ulteriori istanze, Le amministratrici dichiarano chiusa la riunione alle ore 10.00.

Le amministratrici

(dott.ssa Gobat Vania)

(dott.ssa Pignat Carla)

Il segretario

(dott. Paggiaro Luigi)

Per accettazione dell'incarico di amministratore unico e per conferma di non essere in una delle situazioni di inconfiribilità, di incompatibilità e di vincoli agli incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico previste dalla normativa citata in premessa al precedente primo punto all'ordine del giorno.

(dott.ssa Pignat Carla)